



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019

Art. 4 (Accordo)

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle competenti autorità della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio della Parte Richiesta. 2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona indagata o sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione interna delle Parti Contraenti. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresì consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamentali del proprio ordinamento interno e purché disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresì indicare chiaramente l'autorità e la persona competente a ricevere le dichiarazioni. 6. L'autorità competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformità alla propria legislazione interna. 7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione

probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

b) le autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al punto b) del paragrafo 7 del presente articolo, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell'audizione, il contenuto dell'audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'autorità competente della Parte Richiesta all'autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa quella di realizzare il confronto o il riconoscimento di persone o cose.

Versione in vigore dal 16 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

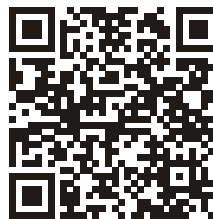
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 149
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-149-2024/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it